

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 290

40° anno

24 settembre 1997

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

I *Comunicazioni*

.....

II *Atti preparatori*

Commissione

97/C 290/01	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli a motore e ai loro rimorchi adibiti al trasporto di alcuni tipi di animali e recante modifica della direttiva 70/156/CEE per quanto riguarda l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽¹⁾	1
97/C 290/02	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo al riconoscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽¹⁾	25
97/C 290/03	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽¹⁾	28

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli a motore e ai loro rimorchi adibiti al trasporto di alcuni tipi di animali e recante modifica della direttiva 70/156/CEE per quanto riguarda l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

*(97/C 290/01)**(Testo rilevante ai fini del SEE)**COM(97) 336 def. — 97/0190 (COD)**(Presentata dalla Commissione il 3 luglio 1997)*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio⁽¹⁾ relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, modificata da ultimo dalla direttiva 95/54/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; che una completa armonizzazione è necessaria al conseguimento di tale obiettivo;

considerando che le prescrizioni tecniche da soddisfare per quanto riguarda i veicoli a motore e i loro rimorchi ai sensi delle legislazioni nazionali concernono l'equipaggia-

mento di tali veicoli per il trasporto di alcuni tipi di animali;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che questa eterogeneità di procedure e prescrizioni crea ostacoli tecnici agli scambi nel settore del trasporto del bestiame;

considerando che occorre eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi dei mezzi di trasporto del bestiame e consentire alle organizzazioni di mercato del settore di operare agevolmente;

considerando che è pertanto necessario, nel contesto del mercato interno, armonizzare le prescrizioni tecniche relative a tali mezzi e le procedure di omologazione nei vari Stati membri;

considerando che la presente direttiva è una delle direttive particolari che devono essere osservate per conformarsi al procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio;

considerando che, di conseguenza, il disposto della direttiva 70/156/CEE per quanto riguarda sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applica alla presente direttiva;

considerando che, date la portata e le conseguenze dell'azione proposta nel settore in questione, le misure comunitarie oggetto della presente direttiva sono necessarie, anzi indispensabili, per conseguire gli obiettivi prestabiliti, vale a dire l'omologazione comunitaria per tipo di

⁽¹⁾ GU L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 266 dell'8. 11. 1995, pag. 1.

veicolo; che detti obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente da parte dei singoli Stati membri;

considerando, in particolare, che l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE prescrivono che ciascuna direttiva particolare sia corredata di una scheda informativa contenente i punti specificati nell'allegato I della medesima direttiva, nonché di una scheda di omologazione basata sull'allegato VI, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- «veicolo», i veicoli a motore non appartenenti alla categoria M, secondo la definizione di cui all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE;
- «sovrastuttura», una carrozzeria che può ottenere l'omologazione come entità tecnica, secondo la definizione di cui all'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE;
- «unità di trasporto», un veicolo dotato di sovrastuttura o la sovrastuttura stessa;
- «servocomando», ad azionamento idraulico, elettrico o pneumatico.

Articolo 2

L'allegato IV, parte I della direttiva 70/156/CEE è modificato come segue:

«55. Veicoli adibiti al trasporto di animali 197/.../CE | GU ... | N₁ | N₂ | N₃ | O₁ | O₂ | O₃ | O₄».

Articolo 3

Gli Stati membri non possono

- rifiutare il rilascio dell'omologazione CE come entità tecnica o dell'omologazione di portata nazionale, né

— vietare la vendita o l'uso di una sovrastuttura,

per motivi riguardanti la costruzione della sovrastuttura di un veicolo destinato al trasporto di alcuni tipi di animali, se le prescrizioni di cui agli allegati pertinenti sono soddisfatte.

Articolo 4

Gli Stati membri non possono:

- rifiutare il rilascio dell'omologazione CE di un tipo di veicolo o dell'omologazione di portata nazionale; né
- vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di un veicolo,

per motivi riguardanti l'equipaggiamento e la costruzione dell'unità di trasporto destinata al trasporto di alcuni tipi di animali, se le prescrizioni di cui agli allegati pertinenti sono soddisfatte.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° novembre 1998.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° maggio 1999.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

- Allegato I** Campo di applicazione, classificazione
Appendice 1 — Prescrizioni minime
Appendice 2 — Prescrizioni di prova
- Allegato II** Marchio di omologazione CE di entità tecnica
Appendice 1 — Esempio di marchio di omologazione come entità tecnica di una sovrastruttura
- Allegato III** Esempio di targhetta di identificazione
- Allegato IV** Esempio di targhetta di utente
- Allegato V** Disposizioni amministrative relative all'omologazione di un'entità tecnica
Appendice 1 — Scheda informativa
Appendice 2 — Scheda di omologazione CE di un'entità tecnica e addendum
- Allegato VI** Disposizioni amministrative relative all'omologazione di un veicolo (unità di trasporto)
Appendice 1 — Scheda informativa
Appendice 2 — Scheda di omologazione CE e addendum
- Allegato VII** Disposizioni relative all'omologazione CE di un veicolo munito di sovrastruttura già omologata come entità tecnica
-

ALLEGATO I

1. Campo di applicazione

- 1.1. La presente direttiva si applica all'omologazione di sovrastrutture di veicoli a motore e relativi rimorchi al trasporto di alcuni tipi di animali.
- 1.2. La presente direttiva si applica all'omologazione di veicoli a motore e relativi rimorchi dotati di sovrastrutture destinate al trasporto di alcuni tipi di animali.

2. Classificazione

- 2.1. La classificazione dei «tipi di animali» contemplati dalla presente direttiva si effettua in base alla specie, al peso ed all'età degli animali, come segue:
 - 2.1.1. Classe A: bovini di più di 6 mesi
 - 2.1.2. Classe B: cavalli, tranne quelli trasportati in box individuali
 - 2.1.3. Classe C: vitelli fino a 6 mesi, ovini e caprini
 - 2.1.4. Classe D: suini ed agnelli fino a 30 kg
 - 2.1.5. Classe E: suini sopra i 30 kg

3. Requisiti

Devono essere soddisfatti i requisiti generali e i requisiti supplementari stabiliti per ciascuna classe e relativi al piano di carico, alle pareti laterali, alla parete anteriore, all'aerazione, al volume interno e ai sistemi di carico e scarico di cui all'appendice 1.

4. Definizioni**4.1. Tipo di veicolo**

- 4.1.1. Ai fini delle categorie N₁, N₂, N₃, O₁, O₂, O₃, O₄, si considerano appartenenti ad un medesimo «tipo» i veicoli che non differiscono fra loro per quanto riguarda i seguenti elementi essenziali:
 - costruttore del veicolo;
 - designazione del tipo data dal costruttore;
 - categoria;
 - elementi essenziali di progettazione e costruzione:
 - telaio e sottoscocca (differenze evidenti e fondamentali),
 - numero di assi,
 - massa massima tecnicamente ammissibile ($\pm 20\%$).

4.2. Tipo di sovrastruttura

- 4.2.1. Ai fini della presente direttiva per «tipo di sovrastruttura» si intendono le carrozzerie che non differiscono fra loro per quanto riguarda i seguenti elementi essenziali:
 - costruttore della sovrastruttura;
 - designazione del tipo data dal costruttore;
 - classificazione dei tipi di animali (classi A, B, C, D e/o E);
 - aspetti essenziali di progettazione e costruzione (legno, metalli leggeri, plastiche rinforzate, ecc.);
 - massa della sovrastruttura completa ($\pm 20\%$);
 - dimensioni della sovrastruttura:
 - ampiezza ($\pm 0,5$ m),
 - lunghezza nominale ($\pm 20\%$),
 - altezza nominale ($\pm 20\%$).

*Appendice 1***PRESCRIZIONI MINIME RELATIVE ALLE UNITÀ DI TRASPORTO****0. PRESCRIZIONI GENERALI****0.1. Idoneità**

- 0.1.1. Dal punto di vista tecnico l'unità di trasporto deve essere concepita e costruita in modo da garantire il benessere degli animali trasportati.
- 0.1.2. Il vano di carico non deve presentare spigoli vivi o sporgenze.
- 0.1.3. Se le pareti laterali e quella anteriore sono in metallo leggero, devono essere a cassavuota con un'intercapedine ≥ 20 mm.
- 0.1.4. La sovrastruttura deve poter essere pulita e disinfettata con facilità.
- 0.1.5. Devono essere rispettate le prescrizioni relative alle prove di pressione superficiale (applicabili al piano di carico, alle pareti laterali e alla parete anteriore) di cui all'appendice 2.

0.2. Protezione dalle intemperie

- 0.2.1. Il tetto dell'unità di trasporto deve essere solido, resistente alle intemperie e tale da proteggere gli animali da forti variazioni di temperatura.

0.3. Carico e scarico

- 0.3.1. L'unità di trasporto deve essere munita di una rampa o di una piattaforma idonee al carico e allo scarico. Se gli animali devono essere trasportati su più livelli, devono essere installati appositi dispositivi che permettano di caricarli e scaricarli da ciascun livello.

0.4. Aerazione

- 0.4.1. L'unità di trasporto deve essere dotata di un sistema di aerazione sufficiente ed adatto alla specie trasportata; le prese d'aria devono essere come minimo conformi ai requisiti supplementari sull'aerazione.
- 0.4.2. Se il vano di carico è dotato di un sistema di aerazione forzata (ad es. un impianto di condizionamento), i punti che seguono relativi all'aerazione non si applicano. Tuttavia, in caso di guasto del sistema, deve essere garantita un'adeguata aerazione.

0.5. Resistenza

- 0.5.1. L'unità di trasporto e relative finiture ed equipaggiamento devono essere costruiti in materiali adeguati, opportunamente dimensionati e sufficientemente resistenti per le sollecitazioni cui saranno soggetti in esercizio.
- 0.5.2. In quanto entità tecnica, la sovrastruttura deve poter essere fissata saldamente al veicolo.

0.6. Piani di carico

- 0.6.1. I piani di carico e i relativi supporti o elementi portanti devono essere costruiti in modo da sopportare il peso degli animali.
- 0.6.2. La superficie dei piani di carico e le parti dell'unità di trasporto su cui gli animali sono trasportati, nonché la superficie del piano e le parti su cui si fanno passare gli animali devono essere costruiti con materiale antisdrucchiabile.
- 0.6.3. I piani di carico della sovrastruttura non devono presentare sporgenze interne, come passaruota ecc.
- 0.6.4. Se gli animali sono trasportati su più piani all'interno dell'unità di trasporto, ciascuno di essi deve essere costruito in modo da impedire che gli escrementi cadano sugli animali che si trovano al livello inferiore.

0.7. Piani intermedi ad altezza regolabile

- 0.7.1. I piani intermedi ad altezza regolabile devono essere dotati di dispositivi di blocco automatico o meccanico che impediscano al piano di sollevarsi o di sprofondare. Il meccanismo di regolazione dell'altezza non deve poter essere azionato inavvertitamente ed i comandi devono scattare automaticamente in posizione di blocco ogni volta che vengono azionati.

- 0.7.2. I piani intermedi ad altezza regolabile devono essere concepiti, costruiti e posizionati rispetto alle pareti della sovrastruttura in modo che gli animali non possono cadere, ferirsi o rimanere intrappolati né quando il piano è fermo né quando è in movimento.
- 0.8. **Divisioni**
- 0.8.1. Ove necessario l'unità di trasporto è dotata di pareti divisorie atte a separare animali singoli o gruppi di animali e a dar loro un sostegno sufficiente durante il trasporto.
- 0.8.2. Le pareti divisorie devono essere concepite e costruite in modo da non poter causare lesioni agli animali.
- 0.8.3. Le pareti divisorie devono poter essere fissate saldamente e non devono interferire con il sistema di aerazione dell'unità di trasporto.
- 0.9. **Ispezione**
- 0.9.1. L'unità di trasporto deve essere concepita e costruita in modo da permettere di ispezionare gli animali durante il trasporto.
- 0.10. **Illuminazione**
- 0.10.1. L'unità di trasporto deve essere dotata di sufficiente illuminazione per consentire di caricare, trasportare e scaricare in sicurezza gli animali nelle ore notturne e in condizioni di luce insufficiente, e comunque di ispezionarli in qualsiasi momento.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI RELATIVE ALLE UNITÀ DI TRASPORTO DI CLASSE «A»

1. **BOVINI (oltre i 6 mesi)**
- 1.1. **Piano di carico**
- 1.1.1. Il piano di carico deve essere di materiale adeguato ed in grado di sopportare i seguenti carichi:
- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| — concentrato: | 4 kN |
| — ripartito uniformemente: | 6 kN/m ² . |
- 1.2. **Parete anteriore e pareti laterali**
- 1.2.1. La parete anteriore e le pareti laterali devono essere di materiale adeguato ed in grado di sopportare i seguenti carichi:
- | | |
|------------------------------|--------|
| — orizzontale e concentrato: | 10 kN. |
|------------------------------|--------|
- 1.2.2. La parete anteriore e le pareti laterali devono essere chiuse, ad eccezione delle aperture di aerazione.
- 1.3. **Aperture di aerazione**
- 1.3.1. Su ciascun piano le pareti laterali devono presentare delle aperture di aerazione pari al 20 % (10 % su ciascun lato) della superficie del piano di carico; le prese d'aria devono essere situate ad un'altezza di almeno 1 300 mm dal piano di carico.
- 1.3.1.1. Le prese d'aria devono essere distribuite uniformemente su tutta la lunghezza dell'unità di trasporto.
- 1.3.2. Altre prese d'aria possono essere installate sulle pareti anteriore e posteriore e nel tetto dell'unità di trasporto.
- 1.3.3. Le prese d'aria devono poter essere chiuse ermeticamente.
- 1.3.4. Le prese d'aria di altezza superiore a 130 mm devono essere protette in modo da impedire che gli animali possano sporgersi o rimanervi intrappolati.
- 1.4. **Volume interno**
- 1.4.1. Gli eventuali dispositivi di fissaggio (barre o anelli) devono essere sufficientemente robusti e presentare superfici arrotondate, ovvero essere incassati nelle pareti, per impedire che gli animali subiscano lesioni.
- 1.4.2. Gli eventuali dispositivi di fissaggio devono essere di metallo e situati ad almeno 1 200 mm dal piano di carico.

- 1.4.3. Si devono poter installare divisori trasversali regolabili al fine di suddividere il piano di carico in recinti di lunghezza non superiore a 3 m.
- 1.5. **Dispositivi di carico e scarico**
- 1.5.1. I dispositivi di carico e scarico non devono presentare gradini di altezza superiore a 100 mm, né interstizi di ampiezza superiore a 25 mm.
- 1.5.2. L'unità di trasporto deve essere munita di una rampa o di una piattaforma di carico.
- 1.5.2.1. Tutti i piani di carico del veicolo devono essere muniti di una barriera o di un cancello di sicurezza interni che impediscano agli animali di cadere dal veicolo quando la porta di carico è aperta. Si devono poter vedere gli animali attraverso la barriera o il cancello chiusi.
- 1.5.2.2. Nei veicoli a più piani possono essere installate rampe interne per il trasbordo degli animali dal piano inferiore a quelli superiori; le rampe interne devono avere la stessa pendenza massima ed essere munite di traverse antiscivolamento analoghe a quelle delle rampe di carico esterne.
- 1.5.3. Le rampe devono avere una pendenza massima di 25° ed essere dotate di traverse o altri elementi equivalenti, alti almeno 25 mm e posti ad una distanza massima fra loro di 100 mm, per evitare che gli animali scivolino.
- 1.5.4. Se il piano di carico dell'unità di trasporto si trova ad una distanza dal suolo superiore a 500 mm, le rampe devono essere dotate di ringhiere alte almeno 1 300 mm ed atte ad impedire che gli animali cadano lateralmente dalla rampa stessa.
- 1.5.5. Anche le eventuali piattaforme di carico devono essere munite di una ringhiera alta almeno 1 300 mm.
- 1.5.6. Nei veicoli a più piani, l'eventuale piano superiore mobile deve essere servocomandato qualora venga utilizzato per sollevare gli animali.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI RELATIVE ALLE UNITÀ DI TRASPORTO DI CLASSE «B»

2. CAVALLI

2.1. Piano di carico

- 2.1.1. Il piano di carico deve essere di materiale adeguato ed in grado di sopportare i seguenti carichi:
- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| — concentrato: | 4 kN |
| — ripartito uniformemente: | 6 kN/m ² . |

2.2. Parete anteriore e pareti laterali

- 2.2.1. La parete anteriore deve essere di materiale adeguato ed in grado di sopportare i seguenti carichi:
- | | |
|------------------------------|--------|
| — orizzontale e concentrato: | 10 kN. |
|------------------------------|--------|
- 2.2.2. La parete anteriore e le pareti laterali devono essere chiuse, ad eccezione delle aperture di aerazione.

2.3. Aperture di aerazione

- 2.3.1. Su ciascun piano le pareti laterali devono presentare delle aperture di aerazione pari al 20 % (10 % su ciascun lato) della superficie del piano di carico: le prese d'aria devono essere situate ad un'altezza di almeno 1 300 mm dal piano di carico.
- 2.3.1.1. Le prese d'aria devono essere distribuite uniformemente su tutta la lunghezza dell'unità di trasporto.
- 2.3.2. Altre prese d'aria possono essere installate sulle pareti anteriore e posteriore e nel tetto dell'unità di trasporto.
- 2.3.3. Le prese d'aria devono poter essere chiuse ermeticamente.
- 2.3.4. Le prese d'aria di altezza superiore a 130 mm devono essere protette in modo da impedire che gli animali possano sporgersi o rimanervi intrappolati.
- 2.3.5. Queste prescrizioni non si applicano ai veicoli destinati al trasporto di cavalli in box individuali.

2.4. Volume interno

- 2.4.1. Gli eventuali dispositivi di fissaggio (barre o anelli) devono essere sufficientemente robusti e presentare superfici arrotondate, ovvero essere incassati nelle pareti, per impedire che gli animali subiscano lesioni.
- 2.4.2. Gli eventuali dispositivi di fissaggio devono essere di metallo e situati ad almeno 1 200 mm dal piano di carico.
- 2.4.3. Devono essere installati divisori trasversali che suddividano ciascun piano di carico in recinti di lunghezza non superiore a 3 m.

2.5. Dispositivi di carico e scarico

- 2.5.1. I dispositivi di carico e scarico non devono presentare gradini di altezza superiore a 100 mm, né interstizi di ampiezza superiore a 25 mm.
- 2.5.2. L'unità di trasporto deve essere munita di una rampa o di una piattaforma di carico.
- 2.5.2.1. Tutti i piani di carico del veicolo devono essere muniti di una barriera o di un cancello di sicurezza interni che impediscano agli animali di cadere dal veicolo quando la porta di carico è aperta. Si devono poter vedere gli animali attraverso la barriera o cancello chiusi.
- 2.5.2.2. I cavalli non possono essere trasportati su veicoli a più piani.
- 2.5.3. Le rampe devono avere una pendenza massima di 25° ed essere dotate di traverse o altri elementi equivalenti alti almeno 25 mm e posti ad una distanza massima fra loro di 100 mm, per evitare che gli animali scivolino.
- 2.5.4. Se il piano di carico dell'unità di trasporto si trova ad una distanza dal suolo superiore a 500 mm, le rampe devono essere dotate di ringhiere alte almeno 1 300 mm ed atte ad impedire che gli animali cadano lateralmente dalla rampa stessa.
- 2.5.5. Anche le eventuali piattaforme di carico devono essere munite di una ringhiera alta almeno 1 300 mm.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI RELATIVE ALLE UNITÀ DI TRASPORTO DI CLASSE «C»**3. VITELLI (fino a 6 mesi), OVINI E CAPRINI****3.1. Piano di carico**

- 3.1.1. Il piano di carico deve essere di materiale adeguato ed in grado di sopportare i seguenti carichi:
- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| — concentrato: | 1,3kN |
| — ripartito uniformemente: | 3,2 kN/m ² . |

3.2. Parete anteriore e pareti laterali

- 3.2.1. Le pareti laterali e anteriori devono essere di materiale adeguato ed in grado di sopportare i seguenti carichi:
- | | |
|------------------------------|---------|
| — orizzontale e concentrato: | 3,2 kN. |
|------------------------------|---------|
- 3.2.2. La parete anteriore e le pareti laterali devono essere chiuse, ad eccezione delle aperture di aerazione.

3.3. Aperture di aerazione

- 3.3.1. Su ciascun piano le pareti laterali devono presentare delle aperture di aerazione pari al 20 % (10 % su ciascun lato) della superficie del piano di carico; le prese d'aria devono essere situate ad un'altezza di almeno 600 mm dal piano di carico.
- 3.3.1.1. Le prese d'aria devono essere distribuite uniformemente su tutta la lunghezza dell'unità di trasporto.
- 3.3.2. Altre prese d'aria possono essere installate sulle pareti anteriore e posteriore e nel tetto dell'unità di trasporto.
- 3.3.2.1. Altre aperture possono essere previste nelle pareti anteriore e posteriore e nel tetto.
- 3.3.2.2. Le aperture per la circolazione dell'aria devono trovarsi su entrambi i lati del vano di carico.

- 3.3.3. Le prese d'aria devono poter essere chiuse ermeticamente.
- 3.3.4. Le prese d'aria di altezza superiore a 130 mm devono essere protette in modo da impedire che gli animali possano sporgersi o rimanervi intrappolati.
- 3.4. **Volume interno**
- 3.4.1. Si devono poter installare divisori trasversali regolabili al fine di suddividere il piano di carico in recinti di lunghezza non superiore a 3 m.
- 3.5. **Dispositivi di carico e scarico**
- 3.5.1. I dispositivi di carico e scarico non devono presentare gradini di altezza superiore a 100 mm, né interstizi di ampiezza superiore a 25 mm.
- 3.5.2. L'unità di trasporto deve essere munita di una rampa o di una piattaforma di carico.
- 3.5.2.1. Tutti i piani di carico del veicolo devono essere muniti di una barriera o di un cancello di sicurezza interni che impediscano agli animali di cadere dal veicolo quando la porta di carico è aperta. Si devono poter vedere gli animali attraverso la barriera o cancello chiusi.
- 3.5.2.2. Nei veicoli a più piani possono essere installate rampe interne per il trasbordo degli animali dal piano inferiore a quelli superiori; le rampe interne devono avere la stessa pendenza massima e essere munite di traverse antiscivolamento analoghe a quelle delle rampe di carico esterne.
- 3.5.3. Le rampe devono avere una pendenza massima di 25° ed essere dotate di traverse o altri elementi equivalenti, alti almeno 25 mm e posti ad una distanza massima fra loro di 100 mm, per evitare che gli animali scivolino.
- 3.5.4. Se il piano di carico dell'unità di trasporto si trova ad una distanza dal suolo superiore a 500 mm, le rampe devono essere dotate di ringhiere alte almeno 750 mm ed atte ad impedire che gli animali cadano lateralmente dalla rampa stessa.
- 3.5.5. Anche le eventuali piattaforme di carico devono essere muniti di una ringhiera alta almeno 750 mm.
- 3.5.6. Nei veicoli a più piani, l'eventuale piano superiore mobile deve essere servocomandato qualora venga utilizzato per sollevare gli animali.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI RELATIVE ALLE UNITÀ DI TRASPORTO DI CLASSE «D»

4. **SUINI e AGNELLI (fino a 30 kg)**
- 4.1. **Piano di carico**
- 4.1.1. Il piano di carico deve essere di materiale adeguato ed in grado di sopportare i seguenti carichi:
- concentrato: 0,5 kN
 - ripartito uniformemente: 2,0 kN/m².
- 4.2. **Parete anteriore e pareti laterali**
- 4.2.1. Le pareti laterali e anteriori devono essere di materiale adeguato ed in grado di sopportare i seguenti carichi:
- orizzontale e concentrato: 1,3 kN.
- 4.2.2. La parete anteriore e le pareti laterali devono essere chiuse, ad eccezione delle aperture di aerazione.
- 4.3. **Aperture di aerazione**
- 4.3.1. Su ciascun piano le pareti laterali devono presentare delle aperture di aerazione pari al 20 % (10 % su ciascun lato) della superficie del piano di carico; le prese d'aria devono essere situate ad un'altezza di almeno 400 mm dal piano di carico.
- 4.3.1.1. Le prese d'aria devono essere distribuite uniformemente su tutta la lunghezza dell'unità di trasporto.
- 4.3.2. Altre prese d'aria possono essere installate sulle pareti anteriore e posteriore e nel tetto dell'unità di trasporto.

- 4.3.3. Le prese d'aria devono poter essere chiuse ermeticamente.
- 4.3.4. Le prese d'aria di altezza superiore a 50 mm devono essere protette in modo da impedire che gli animali possano sporgersi o rimanervi intrappolati.
- 4.4. **Volume interno**
 - 4.4.1. Devono essere installati divisori trasversali che suddividano ciascun piano in recinti di lunghezza non superiore a 3 m.
- 4.5. **Dispositivi di carico e scarico**
 - 4.5.1. I dispositivi di carico e scarico non devono presentare gradini di altezza superiore a 100 mm, né interstizi di ampiezza superiore a 25 mm.
 - 4.5.2. L'unità di trasporto deve essere munita di una rampa o di una piattaforma di carico.
 - 4.5.2.1. Tutti i piani di carico del veicolo devono essere muniti di una barriera o di un cancello di sicurezza interni che impediscano agli animali di cadere dal veicolo quando la porta di carico è aperta. Si devono poter vedere gli animali attraverso la barriera o cancello chiusi.
 - 4.5.2.2. Nei veicoli a più piani possono essere installate rampe interne per il trasbordo degli animali dal piano inferiore a quelli superiori; le rampe interne devono avere la stessa pendenza massima e essere munite di traverse antiscivolamento analoghe a quelle delle rampe di carico esterne.
 - 4.5.3. Le rampe devono avere una pendenza massima di 25° ed essere dotate di traverse o altri elementi equivalenti, alti almeno 25 mm e posti ad una distanza massima fra loro di 100 mm, per evitare che gli animali scivolino.
 - 4.5.4. Se il piano di carico dell'unità di trasporto si trova ad una distanza dal suolo superiore a 500 mm, le rampe devono essere dotate di ringhiere alte almeno 750 mm ed atte ad impedire che gli animali cadano lateralmente dalla rampa stessa.
 - 4.5.5. Anche le eventuali piattaforme di carico devono essere munite di una ringhiera alta almeno 750 mm.
 - 4.5.6. Nei veicoli a più piani, l'eventuale piano superiore mobile deve essere servocomandato qualora venga utilizzato per sollevare gli animali.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI RELATIVE ALLE UNITÀ DI TRASPORTO DI CLASSE «E»

- 5. **SUINI (di oltre 30 kg)**
 - 5.1. **Piano di carico**
 - 5.1.1. Il piano di carico deve essere di materiale adeguato ed in grado di sopportare i seguenti carichi:
 - concentrato: 1,3 kN
 - ripartito uniformemente: 3,0 kN/m².
 - 5.2. **Parete anteriore e pareti laterali**
 - 5.2.1. Le pareti laterali e anteriori devono essere di materiale adeguato ed in grado di sopportare i seguenti carichi:
 - orizzontale e concentrato: 3,2 kN.
 - 5.2.2. La parete anteriore e le pareti laterali devono essere chiuse, ad eccezione delle aperture di aerazione.
 - 5.3. **Aperture di aerazione**
 - 5.3.1. Su ciascun piano le pareti laterali devono presentare delle aperture di aerazione pari al 20% (10% su ciascun lato) della superficie del piano di carico; le prese d'aria devono essere situate ad un'altezza di almeno 400 mm dal piano di carico.
 - 5.3.1.1. Le prese d'aria devono essere distribuite uniformemente su tutta la lunghezza dell'unità di trasporto.
 - 5.3.2. Altre prese d'aria possono essere installate sulle pareti anteriore e posteriore e nel tetto dell'unità di trasporto.

- 5.3.3. Le prese d'aria devono poter essere chiuse ermeticamente.
 - 5.3.4. Le prese d'aria di altezza superiore a 50 mm devono essere protette in modo da impedire che gli animali possano sporgersi o rimanervi intrappolati.
 - 5.4. **Volume interno**
 - 5.4.1. Devono essere installati divisori trasversali che suddividano ciascun piano di carico in recinti di lunghezza non superiore a 3 m.
 - 5.5. **Dispositivi di carico e scarico**
 - 5.5.1. I dispositivi di carico e scarico non devono presentare gradini di altezza superiore a 100 mm, né interstizi di ampiezza superiore a 25 mm.
 - 5.5.2. L'unità di trasporto deve essere munita di una rampa o di una piattaforma di carico.
 - 5.5.2.1. Tutti i piani di carico del veicolo devono essere muniti di una barriera o di un cancello di sicurezza interni che impediscano agli animali di cadere dal veicolo quando la porta di carico è aperta. Si devono poter vedere gli animali attraverso la barriera o cancello chiusi.
 - 5.5.2.2. Nei veicoli a più piani possono essere installate rampe interne per il trasbordo degli animali dal piano inferiore a quelli superiori; le rampe interne devono avere la stessa pendenza massima e essere munite di traverse antiscivolamento analoghe a quelle delle rampe di carico esterne.
 - 5.5.3. Le rampe devono avere una pendenza massima di 25° ed essere dotate di traverse o altri elementi equivalenti, alti almeno 25 mm e posti ad una distanza massima fra loro di 100 mm, per evitare che gli animali scivolino.
 - 5.5.4. Se il piano di carico dell'unità di trasporto si trova ad una distanza dal suolo superiore a 500 mm, le rampe devono essere dotate di ringhiere alte almeno 750 mm ed atte ad impedire che gli animali cadano lateralmente dalla rampa stessa.
 - 5.5.5. Anche le eventuali piattaforme di carico devono essere munite di una ringhiera alta almeno 750 mm.
 - 5.5.6. Nei veicoli a più piani, l'eventuale piano superiore mobile deve essere servocomandato qualora venga utilizzato per sollevare gli animali.
-

*Appendice 2***PROVA DELLA PRESSIONE SUPERFICIALE E DI DEFORMAZIONE PER LE UNITÀ DI TRASPORTO**

La prova di pressione superficiale (riguardante il piano di carico, le pareti laterali, la parete anteriore e il vano di carico) viene effettuata su punti scelti casualmente ma non in corrispondenza di una trave portante. Il carico di prova, la cui entità dipende dalla classe, è applicato su una superficie di 50 mm×50 mm, normale rispetto a quella considerata, per almeno 10 s. Nel corso della prova la superficie non deve rompersi; è tuttavia ammessa una deformazione residua massima di 100 mm in direzione del carico applicato.

ALLEGATO II

MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI ENTITÀ TECNICA


1. Marchio di omologazione CE di entità tecnica
- 1.1. Ogni sovrastruttura omologata ai sensi della presente direttiva deve recare un marchio di omologazione di entità tecnica come descritto all'appendice 1 del presente allegato.

Appendice 1

MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI ENTITÀ TECNICA

1. DISPOSIZIONI GENERALI
- 1.1. Il marchio di omologazione CE di entità tecnica consiste in:
 - 1.1.1. un rettangolo contenente la lettera minuscola «e», seguita dal numero o dalle lettere distintivi dello Stato che ha rilasciato l'omologazione CE di entità tecnica:

«1» per la Germania, «2» per la Francia, «3» per l'Italia, «4» per i Paesi Bassi, «5» per la Svezia, «6» per il Belgio, «9» per la Spagna, «11» per il Regno Unito, «12» per l'Austria, «13» per il Lussemburgo, «17» per la Finlandia, «18» per la Danimarca, «21» per il Portogallo, «23» per la Grecia. «IRL» per l'Irlanda;
 - 1.1.2. in prossimità del rettangolo, il «numero di omologazione di base» indicato alla sezione 4 del numero di omologazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto dalle due cifre indicanti il numero progressivo assegnato alla più recente modifica tecnica sostanziale della presente direttiva; nella presente direttiva il numero progressivo è 00.
- 1.2. Il marchio di omologazione CE di entità tecnica deve essere chiaramente leggibile ed indelebile.
2. ESEMPIO DI MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI ENTITÀ TECNICA
- 2.1. Marchio di omologazione CE come entità tecnica di una «sovrastruttura» omologata per il trasporto di alcuni tipi di animali.



Questo marchio di omologazione di entità tecnica indica che la sovrastruttura in questione è stata omologata in Svezia (e5) ai sensi della presente direttiva (00), con il numero di omologazione di base 2505.

*ALLEGATO III***ESEMPIO DI TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE****1. Disposizioni generali**

- 1.1. Ogni unità di trasporto omologata ai sensi della presente direttiva ed adibita al trasporto di alcuni tipi di animali deve recare una targhetta di identificazione indicante la classe o le classi per cui è omologata.


2. Caratteri

- 2.1. I marchi distintivi prescritti all'allegato I devono essere in lettere latine maiuscole.
- 2.2. L'altezza delle lettere e dei numeri deve essere di almeno 100 mm.

3. Prescrizioni

- 3.1. Le targhetture devono essere di forma rettangolare.
- 3.2. La dimensione delle targhetture è circa 900 mm×220 mm.
- 3.3. Le lettere devono essere nere su fondo giallo.
- 3.4. La targhetture deve essere apposta sull'unità di trasporto in modo permanente ed essere visibile dal lato anteriore e dal lato posteriore.

Esempio di targhetture d'identificazione



*ALLEGATO IV***ESEMPIO DI TARGHETTA DI UTENTE****1. Disposizioni generali**

- 1.1. Ottenuta l'omologazione dall'autorità competente, il costruttore deve fornire all'acquirente del veicolo una targhetta contenente le seguenti informazioni:
 - 1.1.1. identità dell'unità di trasporto;
 - 1.1.2. spazio disponibile per gli animali in metri quadri;
 - 1.1.3. data alla quale è prevista l'ispezione successiva.
- 1.2. Il proprietario del veicolo deve apporre la targhetta esternamente all'unità adibita al trasporto di alcuni tipi di animali ed eventualmente inserire i dati del caso.

2. Caratteri

- 2.1. Tutte le informazioni di cui al punto 1 devono essere espresse in lettere latine ed in numeri arabi.
- 2.2. L'altezza minima delle lettere e dei numeri è di 4 mm.

3. Ubicazione

- 3.1. La targhetta di utente deve essere apposta sul veicolo in prossimità delle targhette di identificazione prescritte da altre direttive.
-

ALLEGATO V

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE DI UN'ENTITÀ TECNICA

1. Domanda di omologazione CE di entità tecnica

- 1.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di entità tecnica di un tipo di veicolo per quanto riguarda il trasporto di alcuni tipi di animali deve essere presentata dal costruttore.
- 1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.
- 1.3. Una sovrastruttura rappresentativa del tipo da omologare deve essere presentata al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione.

2. Rilascio dell'omologazione CE di entità tecnica

- 2.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE di entità tecnica viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e, ove opportuno, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE.
- 2.2. Il modello della scheda di omologazione CE di entità tecnica figura nell'appendice 2.
- 2.3. Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, al tipo di sovrastruttura omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di sovrastruttura.

3. Modifica del tipo e delle omologazioni

- 3.1. In caso di modifica della sovrastruttura omologata ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

4. Conformità della produzione

- 4.1. Di regola, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE.
-

*Appendice 1***SCHEDA INFORMATIVA N. ...**

conformemente all'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione CE come entità tecnica di una sovrastruttura, per quanto riguarda il trasporto di alcuni tipi di animali

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia ed includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, componenti o entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, devono essere fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. Dati generali

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo di veicolo:
- 0.2.1. Designazione(i) commerciale(i):
- 0.4.2. Categoria della sovrastruttura:
- 0.4.2.1. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sulla sovrastruttura:
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
- 0.7. In caso di componente o entità tecnica, ubicazione e metodo di apposizione del marchio di omologazione CE:
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:
.....

1. Caratteristiche costruttive generali della sovrastruttura

- 1.1. Fotografie e/o disegni di una sovrastruttura rappresentativa:

2. Carrozzeria

- 2.1. Tipo di carrozzeria:
- 2.1.1. Classe o classi:
- 2.2. Materiali e modalità di costruzione:
- 2.3. Finiture interne:

Appendice 2

MODELLO

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'am-
ministrazione

Comunicazione riguardante:

- l'omologazione⁽¹⁾
- l'estensione dell'omologazione⁽¹⁾
- il rifiuto dell'omologazione⁽¹⁾
- la revoca dell'omologazione⁽¹⁾

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica⁽¹⁾ per quanto riguarda la direttiva .../.../CE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo di veicolo:
- 0.2.1. Designazione(i) commerciale(i):
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica⁽¹⁾⁽²⁾:
- 0.3.1. Posizione della marcatura:
- 0.4. Categoria del veicolo⁽¹⁾⁽³⁾:
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
- 0.7. Posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche:
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio⁽¹⁾:

PARTE II

- 1. Altre informazioni (se necessarie): vedi addendum.
- 2. Servizio tecnico incaricato delle prove:
- 3. Data del verbale di prova:
- 4. Numero del verbale di prova:

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.

⁽²⁾ Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: «?» (ad es.: ABC??123??).

⁽³⁾ Cfr. definizione di cui all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

5. Eventuali osservazioni: vedi addendum.
6. Luogo:
7. Data:
8. Firma:
9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità competente, del quale si può richiedere copia.

Addendum

alla scheda di omologazione CE n. ... concernente l'omologazione come entità tecnica di una sovrastruttura per quanto riguarda la direttiva .../CE

1. Altre informazioni
- 1.1. Breve descrizione del tipo di sovrastruttura in termini di struttura, dimensioni e materiali:
.....
- 1.2. Osservazioni/restrizioni
Questo tipo di sovrastruttura può essere installato solo sui seguenti veicoli:
— costruttore:
— tipo/tipi di veicolo:
— altezza massima da terra del bordo superiore del telaio con angolo di rampa di 25°:
..... mm
(l'altezza massima dell'unità di trasporto non deve superare 4 000 mm)
- 1.3. Descrizione degli allestimenti o delle finiture interne suscettibili di influenzare le prove:
.....
.....

ALLEGATO VI

**DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE CE DI UN VEICOLO
(UNITÀ DI TRASPORTO)****1. Domanda di omologazione CE**

- 1.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione di un veicolo (unità di trasporto) per quanto riguarda il trasporto di alcuni tipi di animali deve essere presentata dal costruttore.
- 1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.
- 1.3. Un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione.

2. Rilascio dell'omologazione CE

- 2.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e, ove opportuno, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE.
- 2.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2.
- 2.3. Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, al tipo di veicolo (unità di trasporto) omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo (unità di trasporto).

3. Modifica del tipo e delle omologazioni

- 3.1. In caso di modifica di un tipo di veicolo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

4. Conformità della produzione

- 4.1. Di regola, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE.
-

Appendice 1

SCHEDA INFORMATIVA N. ...

conformemente all'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio(*) relativa all'omologazione CE di un veicolo, per quanto riguarda il trasporto di alcuni tipi di animali

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia ed includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, componenti o entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, devono essere fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. Dati generali

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo di veicolo:

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i):

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo^(b):

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo^(c):

0.4.1. Classificazione in funzione dei tipi di animali che il veicolo è destinato a trasportare:

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

1. Caratteristiche costruttive generali del veicolo

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

1.6. Posizione e disposizione del motore:

9. Carrozzeria

9.1. Tipo di carrozzeria:

9.2. Materiali e modalità di costruzione:

9.10. Finiture interne:

(*) La numerazione delle voci e delle note in calce che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelle dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono state omesse.

Appendice 2

MODELLO

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'am-
ministrazione

Comunicazione riguardante:

- l'omologazione⁽¹⁾
- l'estensione dell'omologazione⁽¹⁾
- il rifiuto dell'omologazione⁽¹⁾
- la revoca dell'omologazione⁽¹⁾

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica⁽¹⁾ per quanto riguarda la direttiva .../.../CE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo di veicolo:
- 0.2.1. Designazione(i) commerciale(i):
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica⁽¹⁾⁽²⁾:
- 0.3.1. Posizione della marcatura:
- 0.4. Categoria del veicolo⁽¹⁾⁽³⁾:
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
- 0.7. Posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche:
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio⁽¹⁾:

PARTE II

- 1. Altre informazioni (se necessarie): vedi addendum.
- 2. Servizio tecnico incaricato delle prove:
- 3. Data del verbale di prova:
- 4. Numero del verbale di prova:

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.

⁽²⁾ Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: «?» (ad es.: ABC??123??).

⁽³⁾ Cfr. definizione di cui all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

5. Eventuali osservazioni: vedi addendum.
6. Luogo:
7. Data:
8. Firma:
9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità competente, del quale si può richiedere copia.

Addendum

alla scheda di omologazione CE n. ... concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva .../CE

1. Altre informazioni
- 1.1. Breve descrizione del tipo di veicolo in termini di struttura, dimensioni e materiali:
- 1.3. Descrizione degli allestimenti o delle finiture interne suscettibili di influenzare le prove:
- 1.4. Posizione del motore: anteriore/posteriore/centrale⁽¹⁾
- 1.5. Trazione: anteriore/posteriore⁽¹⁾
- 1.6. Massa del veicolo sottoposto alle prove:
Asse anteriore:
Asse posteriore:
Totale:
5. Osservazioni (ad es. veicoli predisposti per la circolazione stradale a destra e a sinistra):

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.

ALLEGATO VII

DISPOSIZIONI DI OMOLOGAZIONE CE DI UN VEICOLO MUNITO DI SOVRASTRUTTURA GIÀ OMOLOGATA COME ENTITÀ TECNICA

1. Omologazione CE di un veicolo munito di sovrastruttura già omologata come entità tecnica
 - 1.1. Ai fini del rilascio dell'omologazione, ai sensi della presente direttiva, di un veicolo munito di una sovrastruttura già omologata come entità tecnica, il costruttore deve dimostrare, con soddisfazione dell'autorità competente e nel riconoscimento delle eventuali precedenti omologazioni come veicolo incompleto, il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 1.1.1. Angolo di rampa = 25°
 - 1.1.2. Altezza massima non superiore a 4 m
 - 1.1.3. Lunghezza massima non superiore a 12 m
 - 1.1.4. Altezza massima del baricentro non superiore a quella consentita dalla direttiva 71/320/CEE.
-

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo al riconoscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(97/C 290/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(97) 366 def. — 97/0199 (SYN)

(Presentata dalla Commissione il 15 luglio 1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, paragrafo 1, lettera d),

vista la proposta della Commissione,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la Comunità ha approvato alcune misure destinate all'instaurazione di un mercato interno comportante uno spazio senza frontiere nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali conformemente alle disposizioni del trattato;

considerando che diversi Stati membri sono parti contraenti della convenzione di Vienna del 1968 sulla circolazione stradale, il cui articolo 37 prevede che ogni autoveicolo in circolazione internazionale rechi nella parte posteriore, oltre al proprio numero di immatricolazione, un segno distintivo dello Stato in cui è immatricolato; che la composizione e le modalità di apposizione del segno distintivo devono essere conformi alle disposizioni dell'allegato 3 della convenzione;

considerando che la Comunità non è parte contraente della convenzione e che alcuni Stati membri, che invece lo sono, applicano le disposizioni dell'articolo 37 della convenzione; che, di conseguenza, tali Stati membri richiedono che i veicoli provenienti da altri Stati membri espongano il segno distintivo previsto dall'allegato 3 della convenzione di Vienna; che detti Stati membri non ammettono altri segni distintivi, come quelli applicati sulle targhe, che, pur indicando lo Stato membro di immatricolazione del veicolo, non sono conformi all'allegato 3 della convenzione di Vienna;

considerando che diversi Stati membri hanno adottato un modello di targa che all'estremità sinistra del numero di immatricolazione presenta un riquadro blu contenente le 12 stelle gialle che richiamano la bandiera europea e il segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione; che, per quanto riguarda il trasporto intracomunitario, tale segno distintivo risponde agli obiettivi di identificazione dello Stato di immatricolazione, di cui all'articolo 37 della convenzione di Vienna;

considerando che, di conseguenza, è necessario che gli Stati membri, che impongono ai veicoli provenienti da altri Stati membri di esporre il segno distintivo dello Stato di immatricolazione, riconoscano anche il segno di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1. «segno distintivo di immatricolazione»: un insieme composto da una a tre lettere in caratteri latini maiuscoli che designano lo Stato membro nel quale è immatricolato il veicolo, come definito all'allegato;
2. «veicolo»: qualsiasi veicolo a motore quale definito nelle seguenti direttive:
 - 70/156/CEE del Consiglio⁽¹⁾ concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, modificata;
 - 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote⁽²⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento si applica ai veicoli immatricolati negli Stati membri e circolanti nella Comunità.

Articolo 3

Gli Stati membri che impongono ai veicoli immatricolati in un altro Stato membro, e circolanti sul loro territorio, di esporre un segno distintivo di immatricolazione, riconoscono il segno distintivo di immatricolazione esposto conformemente alle prescrizioni dell'allegato al presente regolamento.

⁽¹⁾ Direttiva 96/79/CE del Consiglio (GU L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7).

⁽²⁾ GU L 225 del 10. 8. 1992, pag. 72.

Articolo 4


Gli Stati membri determinano il regime delle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano queste disposizioni alla Commissione entro e non oltre . . . , e ogni loro modifica ulteriore nel più breve termine.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'APPOSIZIONE DEL SEGNO DISTINTIVO DELLO STATO MEMBRO
DI IMMATRICOLAZIONE SULL'ESTREMITÀ SINISTRA DELLA TARGA

Colori

- 1) Sfondo blu catarifrangente
(sistema colorimetrico Munsell 5,9 pb 3,4/15,1)
- 2) Dodici stelle gialle catarifrangenti
- 3) Segno distintivo catarifrangente dello Stato membro di immatricolazione, di colore bianco o giallo, simile allo sfondo della targa sulla quale viene apposto.

Composizione e dimensioni

- 1) Sfondo blu: altezza = min. 100 mm
larghezza = min. 40 mm,
max. 50 mm
- 2) Dodici stelle i cui centri sono disposti su un raggio di 15 mm; distanza tra le due estremità opposte di una stessa stella = da 4 a 5 mm.
- 3) Segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione
altezza = 20 mm,
spessore del tratto = da 4 a 5 mm

Le dimensioni indicate possono essere ridotte in proporzione per le targhe dei motocicli.

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

(97/C 290/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(97) 378 def. — 97/0201 (CNS)

(Presentata dalla Commissione il 18 luglio 1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 51 e 235,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che è opportuno effettuare alcune modifiche ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità⁽¹⁾ e (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità⁽²⁾; che tali modifiche sono collegate ai cambiamenti che gli Stati membri hanno apportato alla loro legislazione in materia di sicurezza sociale;

considerando che è necessario modificare gli articoli 29 e 31 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e gli articoli 29, 30, 31, 93 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72, in seguito alla modifica dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 con il regolamento (CE) n. 3095/95, che sostituisce il rimborso forfettario per famiglia con un rimborso forfettario per persona;

considerando che occorre modificare i punti 1 e 2 della rubrica «G. IRLANDA» dell'allegato I, parte I, per tenere

conto dei cambiamenti della legislazione irlandese in materia di sicurezza sociale e di servizi sociali;

considerando che in seguito ai cambiamenti intervenuti nella legislazione austriaca, è opportuno sopprimere il riferimento all'assegno di nascita nella rubrica «K. AUSTRIA» della parte II dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che sembra opportuno adeguare le rubriche «G. IRLANDA», «H. ITALIA», «J. PAESI BASSI» e «M. FINLANDIA» dell'allegato II bis per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nelle legislazioni irlandese, italiana, olandese e finlandese;

considerando che, a seguito dei cambiamenti intervenuti nella legislazione irlandese e olandese, è opportuno modificare i riferimenti legislativi che figurano nella rubrica «G. IRLANDA», parte A, e nella rubrica «J. PAESI BASSI», lettera b), della parte A, e nella lettera f) del punto 1 della parte D dell'allegato IV;

considerando che occorre sopprimere il punto 1 della rubrica «B. DANIMARCA» dell'allegato VI per tenere conto della modifica della legislazione danese in materia di assicurazione e disoccupazione;

considerando che è opportuno, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia (e in particolare della sentenza nella causa C-251/94 Lafuente Nieto), adeguare la lettera b) del punto 4 della rubrica «D. SPAGNA» dell'allegato VI, in funzione delle disposizioni interne quando l'importo base delle pensioni si calcola tenendo conto delle basi di contribuzione precedenti;

considerando che è sembrato necessario completare il punto 7 della rubrica «E. FRANCIA» dell'allegato VI, aggiungendo una menzione relativa all'aiuto alla famiglia per l'impiego di un'assistente materna riconosciuta;

considerando che è opportuno modificare il punto 5 della rubrica «G. IRLANDA» dell'allegato VI per tenere conto del metodo di calcolo del salario per la concessione delle prestazioni di malattia e di disoccupazione;

⁽¹⁾ GU L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2. Regolamento modificato ed aggiornato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/97 (GU L 28 del 30. 1. 1997, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1. Regolamento modificato ed aggiornato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/97 (GU L 28 del 30. 1. 1997, pag. 1).

considerando che in seguito ai cambiamenti intervenuti nella legislazione olandese in materia di superstiti e di incapacità di lavoro dei lavoratori autonomi, è conseguentemente opportuno adeguare la rubrica «J. PAESI BASSI» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che è opportuno chiarire l'applicazione della legislazione finlandese sulla pensione nazionale ed è quindi sembrato necessario aggiungere un nuovo punto 4 alla rubrica «M. FINLANDIA» dell'allegato VI;

considerando che in seguito alle riorganizzazioni amministrative avvenute in Danimarca, in Grecia, in Italia, in Lussemburgo, nei Paesi Bassi, in Austria e in Finlandia, è opportuno adeguare le rubriche «B. DANIMARCA» degli allegati 2, 3, 4 e 10; «F. GRECIA» degli allegati 1, 2 e 10; «G. IRLANDA» degli allegati 2, 3 e 4; «H. ITALIA» degli allegati 2, 3 e 10; «I. LUSSEMBURGO» dell'allegato 10; «J. PAESI BASSI» degli allegati 2, 3, 4 e 10; «K. AUSTRIA» degli allegati 1, 2, 3, 4 e 10 e «M. FINLANDIA» degli allegati 2, 3, 4 e 10 del regolamento (CEE) n. 574/72;

considerando che è opportuno adeguare le rubriche «9. BELGIO — PAESI BASSI», «77. ITALIA — PAESI BASSI», «87. LUSSEMBURGO — SVEZIA», «93. REGNO UNITO» e «103. SVEZIA — REGNO UNITO» dell'allegato 5 del regolamento (CEE) n. 574/72;

considerando che è opportuno modificare la rubrica «K. AUSTRIA» dell'allegato 9 del regolamento (CEE) n. 574/72 per tener conto della modifica della legislazione austriaca in materia di prestazioni di malattia e di maternità;

considerando che, per raggiungere l'obiettivo della libera circolazione dei lavoratori nel settore della sicurezza sociale, è necessario e opportuno che la modifica dei regolamenti di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale sia effettuata utilizzando uno strumento giuridico comunitario vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri;

considerando che ciò è conforme alle disposizioni del terzo paragrafo dell'articolo 3B del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:

1) La lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 29 è sostituita dal testo seguente:

«a) le prestazioni in natura sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza dei familiari secondo le disposizioni della legislazione che tale istituzione applica, a carico dell'istituzione deter-

minata in conformità con le disposizioni dell'articolo 27 o dell'articolo 28, paragrafo 2; se il luogo di residenza è situato nello Stato competente, le prestazioni in natura sono erogate dall'istituzione competente e a suo carico;»

2) L'articolo 31 è modificato come segue:

Alla fine della lettera a) sono aggiunte le parole «o dei familiari;».

3. All'allegato I, parte I, nella rubrica «G. IRLANDA»:

i) al punto 1, i termini «sezioni 5 e 37 della legge codificata del 1981 sulla sicurezza sociale e i servizi sociali [Social Welfare (Consolidation) Act 1981]» sono sostituiti dai termini seguenti: «sezioni 9, 21 e 49 della legge codificata del 1993 sulla sicurezza sociale e i servizi sociali [Social Welfare (Consolidation) Act 1993]»;

ii) al punto 2, i termini «l'articolo 17 bis della legge codificata sulla sicurezza sociale e i servizi sociali [Social Welfare (Consolidation) Act 1981]» sono sostituiti dai termini seguenti: «sezioni 17 e 21 della legge codificata del 1993 sulla sicurezza sociale e i servizi sociali [Social Welfare (Consolidation) Act 1993]».

4) All'allegato II, parte II, la rubrica «K. AUSTRIA» è sostituita dal testo seguente:

«K. AUSTRIA

Nulla».

5) L'allegato II bis è modificato come segue:

a) Alla rubrica «G. IRLANDA», le lettere da a) a g) sono sostituite dal testo seguente:

«a) Assistenza disoccupazione [Social Welfare (Consolidation) Act 1993, terza parte, capitolo 2]

b) Pensioni di vecchiaia e per non vedenti (non contributiva) [Social Welfare (Consolidation) Act 1993, terza parte, capitoli 4 e 5]

c) Pensioni di vedova e di orfano (non contributive) [Social Welfare (Consolidation) Act 1993, terza parte, capitolo 6]

d) Assegno per genitori che vivono soli (Social Welfare Act 1993, terza parte, capitolo 9)

e) Assegno per assistenti (Social Welfare Act 1993, terza parte, capitolo 10)

f) Supplemento di reddito familiare (Social Welfare Act 1993, quinta parte)

g) Assegno di invalidità (Social Welfare Act 1996, quarta parte)».

- b) Alla rubrica «H. ITALIA», è aggiunta la seguente lettera h):
- «h) Assegno sociale (legge n. 335 dell'8 agosto 1995)».
- c) Alla rubrica «J. PAESI BASSI», il termine «Nulla» è sostituito dal testo seguente:
- «Legge sulle prestazioni di incapacità di lavoro per i giovani disabili (legge del 24 aprile 1997)».
- d) Alla rubrica «M. FINLANDIA» la lettera d) è sostituita dal testo seguente:
- «d) Assegno per l'occupazione (legge sull'assegno per l'occupazione 1542/93)».
- 6) L'allegato IV è modificato come segue:
- a) Alla parte A, il testo che figura sotto la rubrica «G. IRLANDA» è sostituito dal testo seguente:
- «La parte II, capitolo 15 della legge codificata del 1993 sulla sicurezza sociale e i servizi [Social Welfare (Consolidation) Act 1993]».
- b) Alla parte A, la lettera b) della rubrica «J. PAESI BASSI» è sostituita dal testo seguente:
- «Legge del 24 aprile 1997 sul lavoro degli autonomi (WAZ), come modificata».
- c) Alla parte D, punto 1, la lettera f) della rubrica «J. PAESI BASSI» è sostituita dal testo seguente:
- «f) la pensione di vedova olandese ai sensi della legge 1° luglio 1996 sull'assicurazione generalizzata dei superstiti».
- 7) L'allegato VI è modificato come segue:
- a) alla rubrica «B. DANIMARCA», il punto 1 è soppresso;
- b) alla rubrica «D. SPAGNA», la lettera b) del punto 4 è riformulata come segue:
- «b) L'importo della pensione ottenuta sarà aumentato dell'importo delle maggiorazioni e rivalutazioni calcolate per ciascun anno successivo, per le pensioni di analoga natura.»;
- c) alla rubrica «E. FRANCIA», il punto 7 è riformulato come segue:
- «7. Nonostante gli articoli 73 e 74 del regolamento, gli assegni di alloggio, l'assegno di custodia di figli a domicilio, l'aiuto alla famiglia per l'impiego di un'assistente materna riconosciuta e l'assegno parentale d'istruzione sono concessi ai soli interessati e ai loro familiari che risiedono sul territorio francese»;
- d) alla rubrica «G. IRLANDA», il punto 5 è sostituito dal punto seguente:
- «5. Per il calcolo delle retribuzioni per la concessione della prestazione di malattia o di disoccupazione, prevista dalla legislazione irlandese, in deroga all'articolo 23, paragrafo 1 e all'articolo 68, paragrafo 1 del regolamento, viene preso in considerazione nei confronti del lavoratore subordinato, per ciascuna settimana di occupazione compiuta come lavoratore subordinato sotto la legislazione di un altro Stato membro durante l'esercizio fiscale (imposta sul reddito) di riferimento, un importo pari alla retribuzione settimanale media percepita rispettivamente dai lavoratori subordinati di sesso maschile e femminile durante detto esercizio»;
- e) alla rubrica «J. PAESI BASSI»:
- i) Il primo paragrafo della lettera f) del punto 2 è riformulato come segue:
- «f) In deroga all'articolo 45, paragrafo 1, dell'AOW e all'articolo 63, paragrafo 1 dell'ANW (assicurazione generalizzata dei superstiti), il coniuge di un lavoratore, subordinato o autonomo, soggetto al regime di assicurazione obbligatoria, residente in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, è autorizzato ad assicurarsi liberamente in virtù di tali legislazioni esclusivamente per i periodi posteriori al 2 agosto 1989, durante i quali il lavoratore subordinato o autonomo è o è stato soggetto all'assicurazione obbligatoria in virtù di tali legislazioni. Tale autorizzazione scade con decorrenza dal giorno in cui termina il periodo di assicurazione obbligatoria del lavoratore, subordinato o autonomo.»
- ii) Al punto 3:
- la lettera a) è riformulata come segue:
- «a) I lavoratori subordinati o autonomi, non più assicurati in forza della legislazione olandese relativa all'assicurazione generale dei superstiti sono considerati assicurati in forza di tale legislazione all'atto del verificarsi del rischio ai fini dell'applicazione del titolo III, capitolo 3 del regolamento, qualora siano assicurati per il medesimo rischio in forza della legislazione di un altro Stato membro, oppure qualora abbiano diritto ad una prestazione per i superstiti in virtù della legislazione di un altro Stato membro. Tale ultima condizione è tuttavia considerata soddisfatta nei casi contemplati all'articolo 48, paragrafo 1.»;
- la lettera b), primo comma è riformulata come segue:

«b) Se, in applicazione della lettera a) del presente paragrafo, una vedova ha diritto ad una pensione di vedova a norma della legislazione olandese relativa all'assicurazione generalizzata dei superstiti, detta pensione è calcolata conformemente all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento.»;

— la lettera d) è riformulata come segue:

«d) Per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento vengono considerati come periodi di assicurazione soltanto i periodi di assicurazione maturati dopo il compimento del quindicesimo anno di età ai sensi della legislazione olandese.»;

iii) Al punto 4:

— aggiungere il seguente titolo: «Applicazione della legge sull'assicurazione-incapacità di lavoro e della legge sul lavoro degli autonomi»;

— alle lettere a), dopo i termini (AWW) dell'11 dicembre 1975, aggiungere i termini seguenti: «legge del 24 aprile 1997 sul lavoro degli autonomi»;

— alla lettera b) sostituire i termini «legge dell'11 dicembre 1975 relativa all'incapacità di lavoro succitata (AAW)» con i termini seguenti: «legge del 24 aprile 1997 sul lavoro degli autonomi»;

— alla lettera c), primo paragrafo, sostituire i termini «legge dell'11 dicembre 1975 succitata (AWW)» con i termini seguenti: «legge del 24 aprile 1997 sul lavoro degli autonomi»;

— alla lettera c), terzo trattino, dopo i termini «legge dell'11 dicembre 1975 succitata (AWW)», aggiungere i termini seguenti: «legge del 24 aprile 1997 sul lavoro degli autonomi»;

iv) Al punto 6, sostituire i termini «l'assicurazione generalizzata delle vedove e degli orfani» con i termini «l'assicurazione generalizzata dei superstiti»;

f) alla rubrica «M. FINLANDIA», è aggiunto il seguente nuovo punto 4:

«4. Al momento dell'applicazione delle disposizioni del titolo III, capitolo 3 del regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo che non è più assicurato in virtù della legge sulla pensione nazionale si presuppone assicurato in virtù di tale legge se, al momento in cui si apre il diritto alla pensione, è assicurato in virtù della legislazione di un altro Stato membro o, in caso contrario, se ha diritto a una pensione corrispondente allo stesso rischio secondo la legislazione di un altro Stato membro. Si presuppone che tale condizione sussista nel caso di cui all'articolo 8 paragrafo 1.»

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:

1) L'articolo 29 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 1, dopo le parole «a farsi iscrivere, come pure i suoi familiari» sono aggiunte le parole «residenti nello stesso Stato membro».

b) Ai paragrafi 2 e 5, dopo la parola «familiari» sono aggiunte le parole «residenti nello stesso Stato membro».

2) L'articolo 30 è modificato come segue:

a) Nel titolo, dopo la parola «residenza» sono aggiunte le parole «al di fuori dello Stato competente».

b) Il paragrafo 1 è modificato come segue:

— la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

«Tale attestato, che è rilasciato dall'istituzione o da una delle istituzioni debentrici di pensione o di rendita o, eventualmente, dall'istituzione abilitata a decidere del diritto alle prestazioni in natura, rimane valido finché l'istituzione del luogo di residenza dei familiari non ha ricevuto notifica del suo annullamento.»;

— dopo la seconda frase, è aggiunta la frase seguente:

«Se i familiari non presentano l'attestato, l'istituzione del luogo di residenza si rivolge per ottenerlo all'istituzione o alle istituzioni debentrici di pensioni o di rendita o, eventualmente, all'istituzione abilitata.»

c) Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«(3) L'istituzione che ha rilasciato l'attestato previsto al paragrafo 1 informa l'istituzione di residenza dei familiari in merito alla sospensione o alla soppressione della pensione o della rendita. L'istituzione del luogo di residenza dei familiari può chiedere in qualunque momento all'istituzione che ha rilasciato l'attestato di fornirle qualunque informazione relativa ai diritti alle prestazioni in natura.»

d) Dopo il paragrafo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:

«5. L'istituzione del luogo di residenza avvisa l'istituzione che ha rilasciato l'attestato previsto dal paragrafo 1 di qualunque iscrizione da essa effettuata, in conformità con le disposizioni di tale paragrafo.»

3) L'articolo 31 è modificato come segue:

Alle fine del paragrafo 3 è aggiunta la frase seguente:

«Se essi risiedono sul territorio di uno Stato membro diverso da quello del titolare di pensione o di rendita, l'attestato di cui al paragrafo 1 è

rilasciato loro dall'istituzione del luogo di loro residenza che per l'applicazione del paragrafo 2 è considerata come l'istituzione competente.»

4) L'articolo 93 è modificato come segue:

Ai paragrafi 1 e 2, le parole «l'articolo 29, paragrafo 1» sono soppresse.

5) L'articolo 95 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, dopo le parole «dell'articolo 28 bis e» sono aggiunte le parole «dell'articolo 29, paragrafo 1»;

b) al paragrafo 3, lettera b) le parole «titolari di pensioni o di rendita, e dei loro familiari, di cui all'articolo 28, paragrafo 2» sono sostituite dalle parole «titolari di pensione o di rendita, e/o dei loro familiari, di cui all'articolo 28, paragrafo 2 e all'articolo 29, paragrafo 1».

6) L'allegato 1 è modificato come segue:

a) Alla rubrica «F. GRECIA», è aggiunto il seguente punto 4:

«4. Cfr. orig. (ministero della difesa nazionale, Atene)».

b) La rubrica «K. AUSTRIA» è sostituita dal testo seguente:

«K. AUSTRIA

1. Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales (ministro federale del lavoro, della sanità e degli affari sociali), Wien.

2. Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (ministro federale dell'ambiente, della gioventù e della famiglia), Wien.»

7) L'allegato 2 è modificato come segue:

a) Alla rubrica «B. DANIMARCA», al punto 2, lettera a), e al punto 3, lettera a), i termini «Direktoratet for Social Sikring og Bistand (direzione generale della sicurezza sociale e dell'assistenza sociale), København», che figurano sulla colonna di destra sono sostituiti dal testo seguente: «Den Sociale Sikringsstyrelse (amministrazione della sicurezza sociale), København».

b) Alla rubrica «F. GRECIA»:

i) ai punti da 1 a 6, i punti i), ii) e iii) divengono rispettivamente le lettere a), b) e c);

ii) al punto 1, è inserita la seguente lettera d):

«d) Per gli agenti dei servizi pubblici:

i) funzionari: *Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Αθήνα* (ministero della sanità e della protezione sociale, Atene)

ii) agenti delle collettività locali: *Ταμείο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Παλλήλων (ΤΖΔΚΖ), Αθήνα* (Atene)

iii) militari in servizio attivo: *Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, Αθήνα* (ministero della difesa nazionale, Atene)

iv) militari in servizio attivo nella guardia portuale: *Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Πειραιάς* (ministero della marina mercantile, Pireo)».

c) Al punto 2 della rubrica «G. IRLANDA»:

i) viene inserita la nuova lettera d):

«d) Prestazioni di invalidità e di maternità: Department of Social Welfare (ministero della sicurezza sociale), Longford»;

ii) l'attuale lettera d) diviene la lettera e).

d) Alla rubrica «H. ITALIA»:

i) al punto 1. A, lettere b), ii) e c), ii), i termini «Cassa marittima» che figurano sulla colonna di destra sono sostituiti dai termini seguenti: «IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo)»;

ii) al punto 2. A, lettere b), ii) e c), ii), i termini «Cassa marittima» che figurano sulla colonna di destra sono sostituiti dai termini seguenti: «IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo)».

iii) al punto 3. B, la lettera d) è soppressa;

iv) al punto 4, i termini «Cassa marittima» che figurano sulla colonna di destra sono sostituiti da termini seguenti: «IPSEMA (istituto di previdenza del settore marittimo)».

e) Alla rubrica «J. PAESI BASSI»:

i) al punto 1, lettera b); punto 2, lettera a), i) e punto 4, sostituire i termini «Bedrijfsvereniging (associazione professionale) presso la quale il datore di lavoro dell'assicurato è iscritto» con i termini seguenti: «Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (istituto nazionale delle assicurazioni sociali), per indirizzo: l'istituzione presso la quale è iscritto il datore di lavoro dell'assicurato»;

ii) al punto 2, lettera a), ii) sostituire i termini «Bedrijfsvereniging (associazione professionale), presso la quale l'assicurato sarebbe iscritto se avesse del personale subordinato» con i termini seguenti: «Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (istituto nazionale delle assicurazioni sociali), per indirizzo: l'istituzione presso la quale l'assicurato sarebbe iscritto se avesse del personale subordinato»;

iii) al punto 2, lettera b) e al punto 6, lettera b), sostituire i termini «Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (nuova associazione professionale generale), Amsterdam» con i termini seguenti: «Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (istituto nazionale delle assicurazioni sociali), per indirizzo: GAK Nederland bv, Amsterdam».

f) Alla rubrica «K. AUSTRIA», il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Prestazioni familiari:

- a) Prestazioni familiari ad eccezione del Karenzgeld (assegno speciale di maternità): Finanzamt (servizio dei contributi)
- b) Karenzgeld (assegno speciale di maternità): Gebietskrankenkasse (Cassa regionale di malattia) competente per il luogo di residenza o il soggiorno dell'interessato».

g) Alla rubrica «M. FINLANDIA»:

- i) al punto 1, lettera b), aggiungere il nuovo capoverso ii) seguente:

«ii) riadeguamento dell'istituto delle assicurazioni sociali: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki»;

- ii) al punto 1, l'attuale lettera b), ii) diviene quindi la lettera b), iii);

- iii) il punto 4 è soppresso;

- iv) al punto 5, lettera a), i termini sulla colonna di destra sono sostituiti dai termini seguenti:

«Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki», o «Ahvenanmaan maakunnan työvoimatoimikunta/Arbetskraftskommissionen i landskapet Åland (commissione per l'occupazione nella provincia di Åland)»;

- v) è aggiunto il seguente nuovo punto 7:

«7. Prestazioni speciali a carattere non contributivo: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki».

8) L'allegato 3 è modificato come segue:

- a) Alla rubrica «B. DANIMARCA», parte «I. ISTITUZIONI DEL LUOGO DI RESIDENZA», alle lettere b) e c), i termini «Direktoratet for Social Sikring og Bistand, København (direzione generale della sicurezza sociale e dell'assistenza sociale), Copenhagen», che figurano sulla colonna di destra sono sostituiti dai termini seguenti: «Den Sociale Sikringsstyrelse København (direzione della sicurezza sociale, Copenhagen)».

b) Al punto 2 della rubrica «G. IRLANDA»:

- i) è inserita la nuova lettera d):

«d) Prestazioni di invalidità e di maternità: Department of Social Welfare (ministero della sicurezza sociale), Longford»;

- ii) l'attuale lettera d) diviene la lettera e).

c) Alla rubrica «H. ITALIA»:

- i) al punto 1.A, lettera b), ii), i termini «Cassa marittima» che figurano sulla colonna di destra sono sostituiti dai termini seguenti: «IPSEMA (istituto di previdenza del settore marittimo)»;

- ii) al punto 3.B, la lettera d) è soppressa.

d) Alla rubrica «J. PAESI BASSI»:

- i) Ai punti 1, lettera b); 2, lettera b) e punto 4, i termini «Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (nuova associazione professionale generale), Amsterdam» che figurano sulla colonna di destra, sono sostituiti dai termini seguenti: «Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (istituto nazionale delle assicurazioni sociali), per indirizzo: GAK Nederland bv, Amsterdam».

- ii) Al punto 2, lettera a), i termini «Bedrijfsvereniging (associazione professionale) competente», che figurano sulla colonna di destra, sono sostituiti dai termini seguenti: «Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (istituto nazionale delle assicurazioni sociali), per indirizzo: GAK Nederland bv, Amsterdam».

e) Alla rubrica «K. AUSTRIA»:

- i) al punto 1, lettera a), l'iscrizione che figura sulla colonna di destra è sostituita dall'iscrizione seguente: «Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale di assicurazione contro le malattie) competente per il luogo di residenza o di dimora dell'interessato o, in caso di cura in istituto ospedaliero, dipendente da un Landesfonds, il Landesfonds (organismo del Land) competente per il luogo di residenza o di dimora dell'interessato»;

- ii) al punto 3, lettera a), l'iscrizione che figura sulla colonna di destra è sostituita dall'iscrizione seguente: «Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale di assicurazione contro le malattie) competente per il luogo di residenza o di dimora dell'interessato o, in caso di cura in istituto ospedaliero, dipendente da un Landesfonds, il Landesfonds (organismo del Land) competente per il luogo di residenza o di dimora dell'interessato; o Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (istituzione generale d'assicurazione incidenti), Wien, che può anche erogare le prestazioni»;

- iii) il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Prestazioni familiari

- a) Prestazioni familiari ad eccezione del Karenzgeld (assegno speciale di maternità): Finanzamt (servizio dei contributi) competente per il luogo di residenza o di dimora dell'interessato
- b) Karenzgeld (assegno speciale di maternità): Gebietskrankenkasse (Cassa regionale di assicurazione malattia) competente per il luogo di residenza o di dimora dell'interessato».

f) Alla rubrica «M. FINLANDIA»:

- i) al punto 1, la lettera b), ii) è sostituita dal testo seguente:

«ii) rimborsi dell'assicurazione malattia e riadeguamento dell'istituto delle assicurazioni sociali: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (istituto delle assicurazioni sociali)»;

- ii) il punto 3 è sostituito dal testo seguente:
- «3. Incidenti da lavoro e malattie professionali: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto/Olycksfallsförsäkringsanstaltens förbund (federazione degli istituti di assicurazione incidenti), Helsinki»;
- iii) al punto 1, lettera a); 2, lettera a); 4, lettere a) e b), i) e 5, la parola «Helsinki» che figura sulla colonna di destra dopo il nome dell'istituzione è soppressa.
- 9) L'allegato 4 è modificato come segue:
- a) Alla rubrica «B. DANIMARCA», alla lettera b) del punto 1 e ai punti 2, 3 e 5 i termini «Direktoratet for Social Sikring og Bistand, København (direzione generale della sicurezza e assistenza sociale, Copenhagen)», che figurano sulla colonna di destra sono sostituiti dai termini seguenti: «Den Sociale Sikringsstyrelse, København (direzione della sicurezza sociale, Copenhagen)».
- b) Al punto 2 della rubrica «G. IRLANDA»:
- i) è inserita la seguente nuova lettera c):
- «d) Prestazioni di invalidità e maternità: Department of Social Welfare (ministero della sicurezza sociale), Longford»;
- ii) l'attuale lettera c) diviene la lettera d).
- c) Alla rubrica «J. PAESI BASSI», punto 1, lettera b), i termini «Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (nuova associazione professionale generale), Amsterdam» che figurano sulla colonna di destra, sono sostituiti dai termini seguenti: «Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (istituto nazionale delle assicurazioni sociali), per indirizzo: GAK Nederland bv, Amsterdam».
- d) Alla rubrica «K. AUSTRIA», il punto 3 è sostituito dal testo seguente:
- «3. Prestazioni familiari:
- a) Prestazioni familiari ad eccezione del Karenzgeld (assegno speciale di maternità): Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie (ministero federale dell'ambiente, della gioventù e della famiglia), Wien
- b) Karenzgeld (assegno speciale di maternità): Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (ministero federale del lavoro, della sanità e degli affari sociali), sezione III, Wien».
- e) Alla rubrica «M. FINLANDIA», al punto 1, sopprimere i termini «assegni in caso di morte» che figurano sulla colonna di sinistra.
- 10) L'allegato 5 è modificato come segue:
- a) alla rubrica «9. BELGIO—PAESI BASSI»: la lettera a) è soppressa e le lettere b), c) e d) divengono le lettere a), b) e c) rispettivamente;
- b) alla rubrica «77. ITALIA—PAESI BASSI», viene aggiunta la seguente lettera c):
- «c) L'accordo del 24 dicembre 1996/27 febbraio 1997 riguardante l'articolo 36, terzo capoverso e l'articolo 63, terzo capoverso del regolamento.»;
- c) alla rubrica «87. LUSSEMBURGO—SVEZIA», il termine «Nulla» è sostituito dal testo seguente:
- «Accordo del 27 novembre 1996 sul rimborso delle spese in materia di sicurezza sociale»;
- d) alla rubrica «93. PAESI BASSI—REGNO UNITO» le lettere b) e c) sono sopprese e la lettera d) diviene la lettera b);
- e) alla rubrica «103. SVEZIA—REGNO UNITO», il termine «Nulla» è sostituito dal testo seguente:
- «L'accordo del 15 aprile 1997 riguardante l'articolo 36, paragrafo 3, e l'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese delle prestazioni in natura) e l'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento d'applicazione (rinuncia alle spese di controllo amministrativo e medico).»
- 11) All'allegato 9, la rubrica «K. AUSTRIA» è sostituita dal testo seguente:
- «Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le Gebietskrankenkassen (Casse regionali di malattia) e i Landesfonds (organismi responsabili per le cure ospedaliere a livello di Land).»
- 12) L'allegato 10 è modificato come segue:
- a) Alla rubrica «B. DANIMARCA», ai punti 1, 2 e 3 e alla lettera b) del punto 7, i termini «Direktoratet for Social Sikring og Bistand, København (direzione generale della sicurezza e dell'assistenza sociale, Copenhagen)», che figurano sulla colonna di destra sono sostituiti dai termini seguenti: «Den Sociale Sikringsstyrelse, København (direzione generale della sicurezza sociale, Copenhagen)».
- b) Alla rubrica «F. GRECIA», la lettera c) del punto 7 è sostituita dal testo seguente:
- «c) altre prestazioni:
- i) lavoratori dipendenti, autonomi e agenti delle collettività locali: cfr. orig. (istituzioni d'assicurazione sociale, Atene);
- ii) funzionari: cfr. orig. (ministero della sanità e della protezione sociale, Atene);
- iii) militari in attività: cfr. orig. (ministero della difesa nazionale, Atene);
- iv) militari in servizio nella Guardia portuale: cfr. orig. (ministero della marina mercantile, Pireo).».

- e) Alla rubrica «H. ITALIA», il punto 3 è soppresso.
- d) Al punto 3 della rubrica «I. LUSSEMBURGO», i termini «Ispezione generale della sicurezza sociale, Lussemburgo», che figurano sulla colonna di destra sono sostituiti dai termini seguenti: «Centro comune della sicurezza sociale, Lussemburgo.»
- e) Alla rubrica «J. PAESI BASSI»:
- i) al punto 3, i termini «Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (nuova associazione professionale generale), Amsterdam», che figurano sulla colonna di destra, sono sostituiti dai termini seguenti: «Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (istituto nazionale delle assicurazioni sociali), per indirizzo: GAK Nederland bv. Amsterdam»;
 - ii) al punto 4, lettera b), sostituire i termini «Algemeen Werkloosheidsfonds (Cassa generale di disoccupazione), Zoetermeer», che figurano sulla colonna di destra, con i termini seguenti: «Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (istituto nazionale delle assicurazioni sociali), Amsterdam».
- f) Alla rubrica «K. AUSTRIA»:
- i) i punti da 1 a 3 sono sostituiti dal testo seguente:
 - «1. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, punto 1, lettera b) e dell'articolo 17 del regolamento: Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales (ministro federale del lavoro, della sanità e degli affari sociali), Wien, in accordo con il Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (ministro federale dell'ambiente, della gioventù e della famiglia), Wien.
 2. Per l'applicazione degli articoli 11, 11 bis, 12 bis, 13 e 14 del regolamento di applicazione:
 - a) se la persona interessata è soggetta alla legislazione austriaca: istituto d'assicurazione malattia competente
 - b) in tutti gli altri casi: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (federazione degli istituti austriaci di assicurazioni sociali), Wien.
 3. Per l'applicazione dell'articolo 14, quinquies, paragrafo 3, del regolamento: istituzione competente»;
 - ii) il punto 6 è sostituito dal testo seguente:
 - «6. Per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 2 e dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento d'applicazione in relazione con il Karenzgeld (assegno speciale di maternità): Gebietskrankenkasse (Cassa regionale di malattia) competente per l'ultimo luogo di residenza o di dimora dell'interessato.»
 - g) Alla rubrica «M. FINLANDIA», al punto 6, i termini «l'istituzione di assicurazione designata, quale istituzione del luogo di residenza o di domicilio, da» che figurano sulla colonna di sinistra sono soppressi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutte le sue parti e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.